

ai regolari ed ai chierici davanti alla curia laica, certo per rappresaglia contro i vescovi, che negavano di render giustizia ai cittadini di Parenzo davanti al foro ecclesiastico. Ma queste e le restrizioni del l. II, 23, per cui un chierico, che adisce la curia cittadina, convenendovi un laico, è astretto a dar la *cautio*, o pieggeria secolare, come dicono gli statuti, (delle altre limitazioni parleremo più avanti) non possono derivare da influenze bizantine, come giustamente osservò il prof. Leicht <sup>1)</sup>; e, forse, nemmeno in via diretta da' canoni ecclesiastici; ma ripetono piuttosto la loro origine dalle lotte del comune contro il potere de' vescovi. Un' origine, dunque, tutta storica e locale, non altrimenti che quella delle analoghe disposizioni contro i chierici, contenute negli altri statuti istriani.

Sui rapporti fra genitori e prole, e sui diritti di famiglia, gli statuti ci danno anche ragguagli e disposizioni peculiari, di non poco interesse.

Ci imbattiamo subito, per entro alla salda compagine familiare, nell' istituto prettamente romano della *patria potestas* (II, 64); dalla quale dipendendo, i figli non possono contrarre, nè alienare i beni di provenienza paterna, nè disporre, in altra maniera, degli stessi.

Dalla potestà paterna tanto i figli che le figlie escono per emancipazione espressa, e gli emancipati non sono tenuti alle obbligazioni paterne. Vi rispondono, invece, con la sostanza del padre, fino che gli sono soggetti; liberi, invece, da simili obbligazioni sono i beni della madre (II, 66); e le due disposizioni trovano un addentellato nell' istituto della *fraterna compagnia* e del matrimonio a comunione di beni, di cui vedremo in appresso.

A concetti volgari, persistenti nella consuetudine, ci richiamano forse l' emancipazione tacita delle figlie, dotate *con*

---

<sup>1)</sup> P. S. LEICHT, *Note ai doc. istriani di diritto privato dei secoli IX-XII*, in *Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis*, 1910, I, p. 196-7. Quando noi scrivevamo il nostro studio *Sul matrimonio a comunione di beni in Istria* (1908) ci era ignoto l' interessante studio del ch. prof. Leicht; e fu per noi una grande soddisfazione il vedere che le nostre ipotesi trovarono una nuova conferma ne' suoi validi argomenti.